

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e

militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).

Aldo Di Biagio

## Relazione illustrativa

Il provvedimento è volto a superare le numerose e ben delineate censure che l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio contiene. Nel merito, infatti, nel predetto provvedimento il GA ritiene – in estrema sintesi - che “l'intero impianto del d.lgs. n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza – ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio – sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del medesimo art. 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale”.

Nel consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino della status quo.

Per raggiungere tale obiettivo il provvedimento prevede il trasferimento delle funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla Cri (ente pubblico), già esistente, ridenominandolo, e prevedendo che lo sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Associazione, infine, è estinta ope legis, al pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente pubblico.

Per quanto attiene al personale militare, la cui “smilitarizzazione coatta” potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo status di militare – in un contingente ad esaurimento – con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del

personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno “stress da navetta” dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un’appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell’Associazione. La previsione di un’istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che – di fatto – è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzare tale procedura – come pure il riassorbimento del personale civile - la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione. Tale regolamento serve anche ad evitare il ricorso a norme di delega che, come tali, non potrebbero essere veicolate in un provvedimento d’urgenza.

Per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell’Ente dovuta all’enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti.

All’Ente CRI, pertanto, saranno trasferiti tutti i beni già trasferiti all’Associazione, con l’effetto di riunire nuovamente il patrimonio in un’unica disponibilità sotto diretto controllo pubblico. Tale Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sarà posto in liquidazione ed in quel momento, non essendo state abrogate, soccorreranno le disposizioni vigenti per la sua estinzione. Alla liquidazione dell’Ente sorgerà la nuova Croce Rossa Italiana, sempre in regime di diritto pubblico, il cui statuto sarà adottato con Dpr e della quale faranno ovviamente parte le Componenti ausiliarie delle Forze armate.

Sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall’erario quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico.